



COMUNE DI FORNI AVOLTRI
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP
Allegato alla delibera giuntale n. 86 del 26.02.1996

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima dell'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima dell'occupazione.

ART. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 15.11.1993, modificato con D.Lgs. 28.12.1993 n. 566, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio dle Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

ART. 4

GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree pubbliche e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

ART. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, modificato con D.Lgsd. 28.12.1993 n. 566).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso all'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 6

OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato in sanatoria
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2, D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, modificato con D.Lgs. 28.12.1993 n. 566).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 8

DECADENZA DALLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge i regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nei casi di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarazione di decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1, D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, modificato con D.Lgs. 28.12.1993 n. 566).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 12

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, modificato con D.Lgs. 28.12.1993 n. 566, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio della condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/1993, impone un contributo "una tantum" pari al 25% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 13

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 modificato con D.Lgs. 28.12.19*93 n. 566, questo Comune, agli effetti, dell'applicazione della TOSAP appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe nei termini previsti dall'art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. n. 507/1993, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie, in relazione all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
A tale effetto, sentita la Commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:
Prima categoria:
Capoluogo: corso Italia, via Roma, via 31 Luglio, via degli Artigiani, via Belluno, via S. antonio, p.zza Campo, p.zza davanti alla cooperativa, p.zza municipio, parcheggio di fronte la municipio, p.zza Nuova, p.zza della Chiesa, p.zza della Latteria.
Seconda categoria:
Restante parte del territorio comunale.

ART. 15

TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1996 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3 D.Lgs. n. 507/1993).
2. Ai sensi dell'art. 42 comma 6 la tassa è determinata in base alle misure minime e massime dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, D.Lgs. n. 507/1993, nelle seguenti proposizioni:
 - Prima categoria 100%;
 - Seconda categoria: 31%.

ART. 16

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. n. 507/1993, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 17

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza dei manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 18

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 59, L. n. 549/1995, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano completamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

ART. 19

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
2. Per le occupazioni di soprassuolo, purché sporgenti almeno 100 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART. 20

DISTRIBUTORE DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1 al comma 6, del succitato D.Lgs. n. 507/1993, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio

sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo con colonnine montanti di distribuzione di carburanti , dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggette alla tassa per le occupazioni permanenti, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 21

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 507/1993, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 22

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 507/1993 sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera, oltre i 14 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria.

ART. 23

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 43, comma 1, e 47, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo con condutture cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la aperte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, come modificato dall'art. 3, comma 62, L. n. 549/1995, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

ART. 24

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa non è aumentata.

ART. 25

RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. n. 507/1993, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1 e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 33%.
 - 3) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, disse io retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.

ART. 26

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45, del D.lgs. n. 507/1993:
 - comma 2/c: per le occupazioni di spazi ed are pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 33%;
 - comma 3: per le occupazioni per tende e simili la tariffa è ridotta al 30% e, ove, siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5: le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - comma 5 ed art. 42 comma 5: per le occupazioni poste in essere con istallazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq., le tariffe, inoltre, sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46;
 - comma 6: per le occupazioni con autovetture ad uso private realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta al 30%;

- comma 7: per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- comma 8: per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta dal 50%;
- comma 6 bis: le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

ART. 27

ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 3 comma 63 della L. n. 549/1995:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, commi 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative di stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad asse assegnate;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) i passi carrabili;
 - h) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
 - i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 67, L. n. 549/1995, sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

ART. 28

ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.lgs. n. 507/1993, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, balconi sporgenti e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993, la tassa non si applica alle occupazioni di tratti di strade statali che attraversano il centro abitato;
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 62 della L. n. 549/1995, la tassa non si applica per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

ART. 29

SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposto al concessionario) sono invece punite a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24
3. 11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 30

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello di rilascio in mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
4. Il pagamento viene effettuato con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. La rateizzazione del pagamento è disciplinata dall'art. 50, comma 5-bis del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 31

RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme maggiormente versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 32

NORME FINALI

1. Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 410 del 18.10.1952 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie incompatibili con le seguenti norme.
2. Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda al D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo aver ottenuto le approvazioni degli organi competenti.

CAPO III

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per ogni anno
- Categoria prima Lire 34.000
 - Categoria seconda Lire 10.540
- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per ogni anno (riduzione al 33%)
- Categoria prima Lire 11.220
 - Categoria seconda Lire 3.478
- C) Occupazione con tende fisse retrattili prospicienti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro e per ogni anno.
- Categoria prima Lire 10.200
 - Categoria seconda Lire 3.162
- D) Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti le superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI NORMALI

- A) Occupazioni temporanee su suolo pubblico

La tariffa viene graduata in rapporto alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffe per mq.:

Categoria prima Lire 2.000

- Categoria seconda Lire 600
- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
- Tariffa giornaliera per mq. riduzione al 33%
- Categoria prima Lire 660
- Categoria seconda Lire 205
- C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A9 ridotta al 30%, tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali è già stata corrisposta la tassa.
- Categoria prima Lire 600
- Categoria seconda Lire 186
- D) Per le occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, per mq.
- Categoria prima Lire 2.000
- Categoria seconda Lire 620
- E) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe si cui ai precedenti punti sono ridotte al 50%
- Categoria prima Lire 1.000
- Categoria seconda Lire 310
- F) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta all'80%
- Categoria prima Lire 400
- Categoria seconda Lire 124
- G) Per le occupazioni con autovetture del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- Categoria prima Lire 1.000
- Categoria seconda Lire 310
- H) Per le occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%
- Categoria prima Lire 600
- Categoria seconda Lire 186
- I) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte al 50%
- Categoria prima Lire 1.000
- Categoria seconda Lire 310
- J) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%
- Categoria prima Lire 400

Categoria seconda Lire 124

- K) Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%

Categoria prima Lire 1.000

Categoria seconda Lire 310

- L) Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni di carattere ordinario, aumentata del 20%

Categoria prima Lire 2.400

Categoria seconda Lire 744

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per le parti di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

TARIFFA RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.

La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare e per anno

Categoria prima Lire 250.000

Categoria seconda Lire 77.500

- B) Occupazioni con seggiovie e funivie:

Fino ad un massimo di 5 Km. lineari tassa annua

Categoria prima Lire 100.000

Categoria seconda Lire 31.000

Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km.

Maggiorazione della tassa annua

Categoria prima Lire 20.000

Categoria seconda Lire 6.200

Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 1) un contributo una volta tanto alle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle medesime.

TARIFFA RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

Categoria prima Lire 10.000

Categoria seconda Lire 3.100

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore ai 30 gg.

Categoria prima Lire 15.000

Categoria seconda Lire 4.650

B) Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg. + 30%

b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%

c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per le occupazioni effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore a 4 mq.:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato Lire 60.000

Zona limitrofa Lire 50.000

Sobborghi e zone periferiche Lire 30.000

Frazioni Lire 10.000

2. La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

3. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' Ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di maggiore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno

Centro abitato Lire 20.000

Zona limitrofa Lire 15.000

Frazioni, sobborghi e zone periferiche Lire 10.000